

Deliberazione originale del Consiglio comunale

N. 4 del Reg. Data 23/02/2007

**OGGETTO: I.C.I. AREE FABBRICABILI – Periodo di imposta 2001/2005 –
Determinazioni ai sensi dell'Art. 10 della Legge 27/07/2000 n. 212.**

L'anno duemilasette, il giorno ventitre, del mese di Febbraio, alle ore 21,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Assegnati n. 13 CONSIGLIERI	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:		CONSIGLIERI		Presenti n. 12	Assenti
	Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
BRUGNOLI Enrico <small>In carica n. 13</small>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	BRECCOLOTTO Liliana		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIAGIOLI Stefano	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	FELLA Stanislao		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARICCHI Marcello	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	CAPUANO Rosario Giuseppe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BIANCHINI Massimo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	MORETTI Luigino		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COZZOLINI Fabrizio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SCOSCIA Claudio		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PERAZZINI Alessio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RANCHINO Maria Adelaide	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MENICETTI Nicoletta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i sigg.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor Enrico BRUGNOLI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, del T.U. n.267/2000) il Segretario comunale signor. Annunziata Dr.ssa DORAZI;

La seduta è pubblica.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art.49 del Decreto Leg.vo 18/08/2000, n. 267 e art. 153, c. 5, D.L. 267/2000 ha hanno espresso parere favorevole.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. Annunziata Dr.ssa DORAZI

IL PRESIDENTE
Enrico BRUGNOLI

Il Segretario Comunale
Annunziata Dr.ssa DORAZI

Il Consigliere
Stefano BIAGIOLI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);



Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del Servizio
Annunziata Dr.ssa DORAZI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____
- Ha acquistato efficacia il giorno _____, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n. _____, in data _____, (art. 127, c. 2, del T.U. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n.267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Il Responsabile del Servizio

Dalla Residenza comunale, li

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione riferendo del forte contrasto interpretativo determinatosi in materia di aree fabbricabili e soggettività ICI per il periodo d'imposta 2001/2005. Premette che la problematica verte sull'individuazione del momento in cui i terreni dovevano essere considerati come aree fabbricabili. La Corte di Cassazione, che ha più volte trattato la questione, si è pronunciata con sentenze di opposto tenore e, alla fine, ha rimesso gli atti per l'assegnazione alle Sezioni Unite. Informa, altresì, che il legislatore ha risolto il contrasto con una norma interpretativa chiarendo che i terreni sono da considerare aree fabbricabili se utilizzabili in base al P.R.G. e ciò indipendentemente dall'esistenza di un piano attuativo. Fa presente che per questi casi si sono verificate situazioni di mancato pagamento delle imposte, l'emissione di avvisi di accertamento e richieste di riesame di alcuni provvedimenti, per cui è stata ravvisata l'opportunità di giungere ad un pronunciamento consiliare, che, riconosciuta la confusione e l'incertezza normativa, consenta, ai sensi dell'Art. 10, comma 2°, della Legge 27/07/2000 n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), l'abolizione delle sanzioni e degli interessi moratori per il contribuente. Precisa, altresì, che consequenzialmente dall'interpretazione autentica, non ci sono più dubbi ed incertezze sulla corretta applicazione della norma;

Il Consigliere Capuano si dichiara perplesso, in quanto, pur essendoci sentenze contrastanti, chiede dove stavano tali pratiche dal 2001 al 2005 e tutto gli fa desumere che per quattro anni siano rimaste giacenti senza che il competente ufficio e l'Amministrazione abbia provveduto alle verifiche;

Il Presidente precisa che il Comune ha conferito ad una esterna l'incarico degli accertamenti ICI, per cui, a seguito degli avvisi e alle rimostranze dei contribuenti, propone in questa fase il riconoscimento della loro buona fede stante la confusione normativa e l'obbligo per i medesimi del pagamento dell'imposta senza interessi e sanzioni;

Il Consigliere Capuano replica che per ogni buon conto le pratiche ICI dal 2001 al 2005 sono rimaste ferme e non portate a compimento fino alla fase di accertamento;

Il Presidente chiarisce che al Comune i pagamenti ICI arrivano già con ritardo, dopodiché vengono confrontati ed incrociati con i dati del catasto ed emessi gli avvisi di accertamento. Le notifiche sono state eseguite entro il 31/12/2006, per cui non è subentrata la prescrizione e la procedura è corretta;

Ribadisce che il Consiglio Comunale è chiamato a discutere sul riconoscimento della confusione e quindi la non applicabilità di sanzioni ed interessi;

Il Consigliere Capuano dichiara che la confusione non la vede palese come prospettata;

Il Consigliere Bianchini, riferendosi agli accertamenti ICI 2001/2005 dichiara che le verifiche non scattano immediatamente e cadono in prescrizione dopo un lasso di tempo fissato dalla legge. Nella situazione prospettata c'è da riconoscere solo la buona fede dei contribuenti;

Il Consigliere Fella rileva che la tempistica è normale e in questi casi è importante non cadere nella prescrizione. Ritiene che la confusione determinatasi alla fine è a discapito del contribuente, perché è ingiusto pagare l'ICI per un terreno dove non si può subito costruire. Considera, altresì, giuste le valutazioni del Comune e meritorio che una pubblica amministrazione ritorni indietro a favore del contribuente che nel contenzioso potrebbe perdere. Chiede per quale motivo è chiamato a pronunciarsi il Consiglio Comunale e non venga lasciata la decisione ad una valutazione interna;

Conclude sostenendo che l'ingiustizia risiede nell'applicazione di sanzioni ed interessi rilevando che tutto ciò rientra negli oneri ed onori di chi amministra; Il Presidente risponde che la competenza consiliare risiede nel fatto che il vigente regolamento ICI prevede interessi e sanzioni nel caso di omesso pagamento dell'imposta, però, in questo caso, a causa della confusione normativa ci sarà una disapplicazione di tali disposizioni limitata alle aree fabbricabili e ai periodi indicati; la questione è che terreni solo teoricamente edificabili in fase di vendita avrebbero un alto valore;

Il Consigliere Fella suggerisce di acquisire un parere giuridico da allegare, perché, di norma, la Pubblica Amministrazione è portata ad essere vessatoria e in questo caso si transige in autotutela;

Il Presidente replica che in Commissione Tributaria potremo perdere il giudizio nonostante un parere legale;

Il Consigliere Caricchi ribatte che la norma è chiara e l'imposta deve comunque essere pagata, mentre saggio e non vessatorio è abolire il pagamento di sanzioni ed interessi per i casi prospettati;

Il Presidente conviene sulla chiarezza della norma e partecipa che le sentenze sono alcune a favore del contribuente, mentre altre contro;

Il Consigliere Fella propone il rinvio dell'argomento per poter acquisire un parere legale;

Il Consigliere Bianchini ritiene non accettabile la proposta del Consigliere Fella, perché ci sono richieste di accertamento con adesione alle quali vanno date risposte nei termini fissati ed altri casi da valutare;

A conclusione degli interventi il Presidente invita l'Assemblea a prendere le proprie determinazioni in merito alla proposta di rinvio del Consigliere Fella e all'argomento trattato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Servizio Tributi ha provveduto all'emissione degli avvisi di accertamento I.C.I. a carico di alcuni contribuenti che avevano omesso il versamento dell'imposta comunale sugli immobili per le aree fabbricabili;
- L'Art. 11 – quaterdieces, comma 16, del Decreto Legge 30/09/2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge n. 248 del 2/12/2005, in vigore dal 3/12/2005, contiene una norma interpretativa dell'Art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92 che disciplina la nozione di area fabbricabile ai fini I.C.I.;
- Tale norma stabilisce espressamente che "Ai fini dell'applicazione del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, la disposizione prevista dall'Art. 2, comma 1, lettera b), dello stesso Decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";
- In precedenza esisteva un forte contrasto interpretativo in materia, stigmatizzato anche da sentenze della Corte di Cassazione emesse da sezioni diverse e di tenore opposto;
- La norma sopra richiamata ha chiarito la corretta interpretazione della fattispecie normativa in oggetto superando il contrasto giurisprudenziale;

Visto il D.L. 4/7/2006 n. 223, Art. 36, comma 2° "Decreto Bersani";

Visto l'Art. 10 della Legge 27/07/2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Verificato che l'Art. 6 del Decreto Legislativo n. 472/97, ad oggetto "Cause di non punibilità", al comma 2 stabilisce che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni normative;

Accertato che nella fattispecie di cui trattasi sussistono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione della normativa, in quanto esisteva un netto contrasto giurisprudenziale all'interno della stessa Corte di Cassazione, che ha indotto il legislatore a formulare ed approvare una norma dichiaratamente interpretativa;

Considerato che in sede di eventuale contenzioso si presume che ci siano fondate probabilità che la Commissione Tributaria competente applichi la normativa sopra richiamata disponendo la non applicabilità delle sanzioni ed interessi moratori;

Visto il Regolamento I.C.I. in vigore;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/00;

Udita la relazione del Presidente, gli interventi dei Consiglieri Comunali e la proposta di rinvio avanzata dal Consigliere Fella che, posta in votazione, viene rigettata avendo riportato il seguente esito:

Voti favorevoli n. 3 (Fella, Scoscia e Moretti), astenuti n. 1 (Capuano), voti contrari n. 8, su n. 12 Consiglieri presenti e n. 11 votanti;

Accertato che le determinazioni proposte ai sensi dell'Art. 10 della Legge 27/07/2000 n. 212 per l'I.C.I. AREE FABBRICABILI per il periodo di imposta 2001/2005 successivamente messe a votazione hanno riportato voti favorevoli n. 8, contrari n. =, astenuti n. 4 (Fella, Scoscia, Moretti e Capuano), su n. 12 Consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa di esprimere i seguenti indirizzi in ordine all'oggetto: "ritenendo applicabile alla fattispecie in esame il 2° comma dell'Art. 10 della Legge 27/07/2000 n. 212 (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), si rimanda al Responsabile del Servizio Tributi per i conseguenti provvedimenti, affinché non si provveda alla riscossione della sanzioni e degli interessi irrogati con i provvedimenti di accertamento I.C.I. – AREE FABBRICABILI per le annualità relative al periodo di imposta 20001/2005, già notificati o da notificare, dandone adeguata pubblicità in modo da evitare il ricorso al contenzioso e conseguenti inutili costi sia al contribuente sia all'Ufficio.